



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9921 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Andrea Pagano, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata, Pasquale
Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- e l'adozione di idonee misure monocratiche ex art. 56 c.p.a. –

a) dell'elenco, datato 16 luglio 2019 (pubblicato sul sito www.poliziadistato.it), dei
“soggetti idonei” da convocare per gli accertamenti dell'efficienza fisica e
dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai fini dell'assunzione di allievi agenti
della Polizia di Stato nel quale il ricorrente – malgrado in possesso di un punteggio

pari a 8.250 - non risulta inserito perché ritenuto non in possesso del requisito dell'età;

b) del decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 (e dei relativi allegati), con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti (tra i quali il ricorrente) ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi, inseriti nella graduatoria degli idonei al concorso, nella parte in cui ha stabilito che “detti aspiranti siano muniti dei requisiti dell'età ... prescritti dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 e ss. mm.”;

c) dell'allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 nella parte in cui non è stato incluso il ricorrente, per la mancanza del requisito di età prescritto e dell'allegato n. 2 nella parte in cui il ricorrente è stato sottoposto a nuove verifiche dei requisiti;

d) ove e per quanto possa occorrere del decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 e dei relativi allegati nella parte in cui ha stabilito – con riferimento ai soggetti compresi nella fascia 9,50 – 8,875 decimi – la verifica del possesso del requisito dell'età anagrafica;

e) ove e per quanto possa occorrere, della legge provvedimento contenuta all'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 nella parte in cui (punto b) ha limitato le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare”;

f) ove e per quanto possa occorrere dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 335/1982, come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, ha fissato in ventisei anni il limite massimo per la partecipazione ai concorsi della Polizia di Stato;

g) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, nella parte in cui limita il diritto del ricorrente alla partecipazione alle prove attitudinali ai fini dell'assunzione

nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente:

a) al riconoscimento dello status di “idoneo” al concorso bandito con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 18/05/2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26/05/2017, n. 40 alla stregua dei requisiti all'epoca richiesti e posseduti, nonché del superamento della prova scritta (alla stregua della graduatoria approvata in data 27.10.2017, rispetto alla quale non possono essere oggi richiesti requisiti anagrafici diversi e/o ulteriori);

b) ad essere ammesso alle prove attitudinali a prescindere dalla verifica dell'età anagrafica, attualmente posseduta,

nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di convocazione alla successiva prova del suddetto concorso pubblico nonché – ove occorra e comunque in via subordinata – al pagamento del danno subito e subendo

e per la declaratoria

di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2 bis, D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito in L. n. 12 del 11.02.2019, ove interpretato nel senso ritenuto congruo dall'amministrazione resistente,

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\11\2019 :

a) del decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale

della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 13 agosto 2019 (e dei relativi allegati) con il quale è stato approvato l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2bis, della legge n.11 Febbraio 2019, n. 12 per l'assunzione di n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito perché ritenuto non in possesso del requisito dell'età;

b) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, nella parte in cui limita il diritto del ricorrente alla partecipazione alle prove attitudinali ai fini dell'assunzione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2019 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

VISTI il ricorso introduttivo e l'atto recante motivi aggiunti avverso gli atti della procedura concorsuale indicati in epigrafe;

CONSIDERATO che con ordinanza n.5825/2019 parte ricorrente è stato ammesso con riserva alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n.335 del 1982 e fissazione per la trattazione del merito dell'udienza pubblica dell'8 giugno 2020;

CONSIDERATO che con atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il Decreto del Capo della Polizia n. 333-b/12D.3.19/23922 del 13 Agosto 2019 recante la graduatoria dei candidati ammessi al corso di formazione -

Elenco 1 e 2 ammessi al corso - e, tenuto conto che la procedura in impugnativa si è ormai conclusa, va confermata l'ammissione con riserva del ricorrente alle suddette prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n.335 del 1982, da effettuarsi mediante espletamento di una sessione integrativa;

RITENUTO

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti candidati ammessi al corso di formazione di cui all'elenco allegato al decreto del 13 agosto 2019, impugnato con l'atto recante motivi aggiunti, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati;
- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;
- di confermare, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica dell'8 giugno 2020 (già fissata con ordinanza cautelare n. 5825/2019 pronunciata riguardo al ricorso introduttivo);
- di compensare tra le parti le spese della presente fase, tenuto conto della particolarità della materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare proposta con l'atto recante motivi aggiunti e, per l'effetto, ammette con riserva il ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n.335 del 1982, nei sensi di cui in motivazione;

- dispone l'integrazione del contraddittorio, come da motivazione;
- conferma, per la trattazione del merito, la fissazione dell'udienza pubblica dell'8 giugno 2020;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO